

Cofin 2 fare. Por

TRIBUNALE DI BARI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. R.G.P.M. 7311/09 N. R.G.GIP 1348/10

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO (art. 429 c.p.p.)

Il Giudice dott. Annachiara MASTRORILLI, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopraindicato, pronunciando nei confronti di:

1) BORREGA DANIELE n. 11.11.70 Taranto, lib., assente,

Dif. fid. avv. G.ppe Iannaccone - foro MI - ass.,

Dif. fid. avv. Michele Laforgia – foro BA – ass., entrambi sostituiti per delega orale dall'avv. Andrea Di Comite – foro Bari - presente

2) BELTRAMO SUSANNA n. 30,10.55 Roma, lib., assente

Dif. fid. avv. Giacomo Satta - foro Roma - ass.,

Dif. fid. avv. F. Bontolini Baldelli – foro roma – ass Entrambi sost. ex art. 97 – 4[^] co. – cpp dall'avv. A. Di Comite – foro bari - presente

3) PAVESI MAURIZIO nato 5/9/57 Roma, lib., assente

Dif. fid. avv. Claudio botti – foro NA – ass., sost. ex art. 97 – 4[^] co., cpp dall'avv. A. Di Comite – foro bari - presente

ZECCHI CLAUDIO... omissis

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, in pers. Del leg. Rappr. Pro-tempore Marco Morelli, elett. Dom.to c/o avv. F.sco Mucciarelli – foro MI – dif. di fid., ass.

Dif. fid. avv. Marco Calleri – foro MI – ass. Entrambi sost. per delega orale dall'avv. A. Di Comite – foro bari - presente

DEXIA CREDIOP SpA,...omissis

IMPUTATI

Capo a):

BORREGA DANIELE PAVESI MAURIZIO BELTRAMO SUSANNA G

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7 e 9, 81 cpv, 110-640 c. 1 e 2 n. 1, c. p., per avere, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

 Borrega Daniele in qualità di funzionario della Merrill Lynch Bank di Londra, con poteri di firma e di rappresentanza;

Pavesi Maurizio quale socio della Fincon srl con sede in Napoli e rappresentante con procura fino al 20.2.2000 della Merril L.

 Beltramo Susanna quale legale dello studio Beltramo di Roma incaricato dalla Regione Puglia con delibera ni 1128 dell'8.8.2002 legale per il diritto italiano

con artifici e raggiri consistiti:

il Borrega

- <u>nel proporre</u> la M.L. da lui rappresentata alla Regione Puglia come consulente finanziario in grado di ristrutturare il debito pugliese;
- <u>nel proporre</u> prodotti finanziari in Italia e fuori dalla sede bancaria senza essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari detenuto dalla CONSOB;
- <u>nell'attestare falsamente</u>, con note del 2 luglio 2002 (ALL. 6) e nota del 30.7.2002 (ALL. 13) la sussistenza delle condizioni di <u>convenienza economica</u> per l'Ente territoriale (previste dall'art. 41 c. 2 L. 28 dicembre 2001 n. 488) per l'emissione obbligazionaria di Bond per 600 milioni di euro sia in termini assoluti che rispetto ad un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, sia a tasso fisso che variabile, sia ammortizzabile linearmente sia a "bullet", a tal fine <u>omettendo dolosamente di informare la Regione</u> Puglia
 - delll'incidenza delle commissioni di collocamento delle obbligazioni per E 2.700.000,00;
 - dei costi impliciti (mispricing)gravanti sulla Regione Puglia in ragione dello squilibrio contrattuale tra le due controparti ammontante a E 6.035.979,00, e costituente il profitto realizzato dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dello swap;
 - dell'inutilità del contratto di swap che così come strutturato non copriva la Regione Puglia dall'aumentare dei tassi di interesse con vantaggio esclusivo della banca;
- <u>nel contravvenire all'obbligo</u> che grava sull'istituto bancario (sia in ragione del diritto italiano (T.U.F., Reg. Intermediari, comunicazioni CONSOB ecc, che inglese) di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nonché di informare compiutamente il cliente sulle operazioni finanziarie proposte e in particolare <u>omettendo di informare e spiegare al suo cliente elementi essenziali dell'operazione finanziaria e in particolare che:</u>
 - il contratto stipulato era stipulato in violazione di legge (art 41 L.448/01) prevedendo sia il sinking fund sia lo swap, nonchè nullo per non aver previsto il diritto di recesso per i contratti stipulati fuori sede e per aver introdotto un rischio aleatorio unilaterale (rischio default sui titoli del sinking fund)
 - ai contratti si applicava il diritto inglese:
 - le rate di ammortamento del capitale sarebbero state investite in un fondo (Sinking Fund) detenuto all'estero e sottratto alla giurisdizione italiana;
 - che M.L. avrebbe potuto investire le rate ricevute a suo piacimento su un



- paniere di titoli (anche a rischio) concordato preventivamente con la Regione Puglia trattenendo tutti gli utili (o accollandosi le eventuali perdite) e senza corrispondere alcun corrispettivo per la disponibilità del danaro ma lasciando la Regione Puglia esposta al rischio illimitato di default delle società e/o enti;
- che la garanzia che la M.L. avrebbe rimborsato il capitale di 600.000,00 euro alla scadenza dei venti anni era fornita da M.L. Inc nello stato del Delaware (paradiso fiscale) e sottoposta al diritto dello Stato di New York;
- <u>nel non assumere alcun obbligo di comunicazione periodica</u> alla R.P. in ordine alla scelta e all'andamento dei titoli acquistati nel sinking fund;
- nel far sottoscrivere al funzionario della Regione Puglia Sansò Salvatore un contratto in lingua inglese, lingua da lui non conosciuta, senza idonea traduzione italiana, e senza spiegargli i contenuti del negozio;
 - nel consigliare alla Regione Puglia di farsi assitere da studi legali di comprovata fama internazionale (studio Beltramo e Allen & Overy) omettendo di comunicare che gli stessi avevano con M.L. rapporti professionali duraturi nell'avvalersi nella contrattazione con la Regione P. per la vendita di prodotti derivati della società FINCON non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.
 - nel non riconoscere alla R.P. il diritto di recesso dal contratto stipulato fuori sede.

il Pavesi

el partecipare alla contrattazione finanziaria con la R.P. quale rappresentante della M.L. con procura valida solo fino al 20.2.2000 e quale socio della Fincon srl con sede in Napoli, società non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai ensi del T.U.F.11

la Beltramo

- <u>nel prestare assistenza legale</u> alla Regione Puglia senza comunicare alla stessa di essere in rapporti professionali con la controparte;
- nel non informare il proprio cliente dei problemi giuridici sottostanti alla stipula del contratto di armotizing swap e in particolare dei profili di nullità e annullabilità, dell'applicazione della normativa inglese, delle difficoltà di una eventuale azione legale da esperire in Inghilterra, della difficoltà di agire nei confronti della società americana per il recupero della garanzia;
- <u>nel non pretendere</u> che il proprio cliente ricevesse adeguate informazioni sulle operazioni finanziarie proposte da M.L. così come previsto dalla legge;
- <u>nel redigere le bozze delle delibere regionali</u> sempre accogliendo acriticamente le proposte di M.L.

inducevano in errore i funzionari della Regione Puglia e l'intera Giunta regionale che approvava e sottoscriveva, fidandosi delle continue rassicurazioni dell'istituto bancario, tutte le proposte contrattuali da M.L. effettuate relative a E 600 milioni di bond da emettere sul mercato internazionale con contratto di armotizing swap per la restituzione del

H

capitale, creazione del Sinking fund e contratto di swap sugli interessi, senza comprendere affatto, neanche in modo elementare, quale tipo di operazione finanziaria avessero sottoscritto così procurando alla Merril Lynch <u>l'illecito profitto</u> pari (tenendo conto delle due operazioni non più separabili) a € 73.282.449 26 di cui € 30.781.630,26 per differenziale swap; E 15.814.599 di extrarendimento, E 24.844.000,00 di mispricing, E 1,749.075,00 per sostituzione titolo telecom, E 47.736,00 per onorari studio legale Beltramo, € 45.000,73 per onorari studio Allen & Overy, più la garanzia del rischio default non quantificata con danno patrimoniale per la Regione Puglia;

con l'aggravante di aver cagionato all'ente territoriale un danno di rilevante gravità e e di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali.

Acc in Bari con condotta dal 1999 ad oggi perdurante

Capo b)

•BORREGA DANIELE, PAVESI MAURIZIO, BELTRAMO SUSANNA, (Zecchi Claudio stralciato)

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 7 e 9, 81 cpv, 110 - 640 c. 1 e 2 n. 1, c. p., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo tra loro, BORREGA Daniele, nella sua qualità di funzionario della Merrill Lynch Bank di Londra con poteri di firma e di rappresentanza;

ZECCHI Claudio, nella sua qualità di funzionario della Dexia-Crediop di Roma; Pavesi Maurizio quale socio della Fincon srl con sede in Napoli e rappresentante con procura fino al 20.2.2000 della Merril L.

Beltramo Susanna quale legale dello studio Beltramo di Roma incaricato dalla Regione Puglia con delibera ni 1128 dell'8.8.2002 legale per il diritto italiano

con artifici e raggiri

consistiti nel il Borrega e lo

Zecchi

- <u>nel proporre la M.L.</u> da lui rappresentata alla Regione Puglia come consulente finanziari' in grado di ristrutturare il debito pugliese;
- <u>nel proporre</u> prodotti finanziari in Italia e fuori dalla sede bancaria senza essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari detenuto dalla CONSOB;
- <u>nell'attestare falsamente</u>, con note a firma Borrega del 10.4.2003 (ALL. n. 48) e del 27.11.2003 (All. 54), con note della Dexia del 25.11.2003 a firma Betti (All. 52) e del 15.10.2003 (ALL. 49) la sussistenza delle <u>condizioni di convenienza economica</u> per l'Ente territoriale (previste dall'art. 41 c. 2 L. 28 dicembre 2001 n. 488) per l'emissione obbligazionaria di Bond per 270 milioni di euro al fine di estinguere un mutuo passivo con la CREDIOP da effettuarsi tramite la riapertura dell'operazione di 600 milioni di euro di cui al capo a)

H

- delll'incidenza delle commissioni di collocamento delle obbligazioni per E 1.080.000,00;
- dei costi impliciti (mispricing) gravanti sulla Regione Puglia in ragione dello squilibrio contrattuale tra le due controparti ammontante a E 18.808.430,00 (e cioè pari a E 24.844.409 per le due operazioni ormai unificate), e costituente il profitto realizzato dalle controparti bancarie all'atto stesso della stipula dello swap;
- dell'inutilità del contratto di swap che così come strutturato non copriva la Regione Puglia dall'aumentare dei tassi di interesse con vantaggio esclusivo della banca;
- nel contravvenire all'obbligo che grava sull'istituto bancario (sia in ragione del diritto italiano (T.U.F., Reg. Intermediari, comunicazioni CONSOB ecc, che inglese) di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nonché di informare compiutamente il cliente sulle operazioni finanziarie proposte e in particolare omettendo di informare e spiegare al suo cliente elementi essenziali dell'operazione finanziaria e in particolare che:
 - il contratto stipulato era stipulato in violazione di legge (art 41 L.448/01) prevedendo sia il sinking fund sia lo swap, nonchè nullo per non aver previsto il diritto di recesso per i contratti stipulati fuori sede e per aver introdotto un rischio aleatorio unilaterale (rischio default sui titoli del sinking fund)
 - ai contratti si applicava il diritto inglese;
 - le rate di ammortamento del capitale sarebbero state investite in un fondo (Sinking Fund) detenuto all'estero e sottratto alla giurisdizione italiana:
 - che M.L. avrebbe potuto investire le rate ricevute a suo piacimento su un paniere di titoli (anche a rischio) concordato preventivamente con la Regione Puglia trattenendo tutti gli utili (o accollandosi le eventuali perdite) e senza corrispondere alcun corrispettivo per la disponibilità del danaro ma lasciando la Regione Puglia esposta al rischio illimitato di default delle società e/o enti;
 - wheela garanzia che la M.L. avrebbe rimborsato il capitale di 600.000,00 euro alla scadenza dei venti anni era fornita da M.L. Inc nello stato del Delaware (paradiso fiscale) e sottoposta al diritto dello Stato di New York;
- nel non assumere alcun obbligo di comunicazione periodica alla R.P. in ordine alla scelta e all'andamento dei titoli acquistati, con evidente violazione dei più comuni canoni di trasparenza e buona fede;
- <u>nel far sottoscrivere</u> al funzionario della Regione Puglia Sansò un contratto in lingua inglese, lingua da lui non conosciuta, senza idonea traduzione italiana, e senza spiegargli i contenuti del negozio;
- <u>nel consigliare</u> alla Regione Puglia di farsi assitere da studi legali di comprovata fama internazionale (studio Beltramo e Allen & Overy) omettendo di comunicare che gli stessi avevano con M.L. rapporti professionali duraturi
- nell'avvalersi nella contrattazione con la Regione P. per la vendita di prodotti derivati della

9

società FINCON non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai sensi del T.U.F.

- nell' attestare falsamente che il costo connesso alla rimozione di un titolo TELECOM dal "paniere" del sinking fund (per sostituirlo con il titolo ENEL) costituito dagli oneri derivanti dall'eliminazione delle sottostanti posizioni di copertura in essere, come previsti nel contratto stesso del sinking fund, è stato assorbito dal minor tasso di rendimento richiesto agli investitori sul nuovo prestito obbligazionario (ridottosi da Euribor + 0,40% a Euribor + 0,35%), determinavano per la Regione Puglia un maggior esborso pari ad E 2.052.000,00, annullando, di fatto, il vantaggio derivante dall'emissione obbligazionaria sopra la pari (100,76%),
- nel non riconoscere alla R.P. il diritto di recesso dal contratto stipulato fuori sede.

il Pavesi

el partecipare alla contrattazione finanziaria con la R.P. quale rappresentante della M.L. con procura valida solo fino al 20.2.2000 e socio della Fincon srl con sede in Napoli, società non in possesso della qualifica di promotore finanziario, secondo le norme di legge, e pertanto non iscritta all'albo dei promotori ai ensi del T.U.F.1

la Beltramo

- <u>nel prestare assistenza legale</u> alla Regione Puglia senza comunicare alla stessa di essere in rapporti professionali con la controparte;
- <u>nel non informare</u> il proprio cliente dei problemi giuridici sottostanti alla stipula del contratto di armotizing swap e in particolare dei profili di nullità e annullabilità, dell'applicazione della normativa inglese, delle difficoltà di una eventuale azione legale da esperire in Inghilterra, della difficoltà di agire nei confronti della società americana per il recupero della garanzia;
- nel non pretendere che il proprio cliente ricevesse adeguate informazioni sulle operazioni finanziarie proposte da M.L. così come previsto dalla legge.
- <u>nel redigere le bozze delle delibere regionali</u> sempre accogliendo acriticamente le proposte di M.L.

inducevano in errore i funzionari della Regione Puglia e l'intera Giunta regionale che approvava e sottoscriveva, fidandosi delle continue rassicurazioni dell'istituto bancario, tutte le proposte contrattuali da M.L. effettuate relative alla emissione di bond sul mercato internazionale per E 270 milioni con contratto di armotizing swap per la restituzione del capitale, creazione di un sinking fund e contratto di swap sugli interessi, senza comprendere affatto, neanche in modo elementare, quale tipo di operazione avevano sottoscritto così procurando alla Merril Lynch l'illecito profitto pari (tenendo conto delle due operazioni non più separabili) a E 73.282.449,26 di cui E 30.781.630,26 per differenziale swap; C 15.814.599 di extrarendimento, 24.844.000,00 di mispricing, C 1,749.075,00 per sostituzione titolo telecom, E 47.736,00 per onorari studio legale Beltramo, E 45.000,73 per onorari studio Allen & Overy, più la garanzia del rischio default non quantificata con danno patrimoniale per la Regione Puglia;

con l'aggravante di aver cagionato all'ente territoriale un danno di rilevante gravità e di avere commesso il fatto contro pubblici ufficiali.

Gn

Acc in Bari con condotta dal 25.11.2003 ad oggi perdurante.

CAPO C

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

dell'illecito amministrativo p.p. dagli artt. 5 c. 1 lett. A), 6, 21, 24 D. Lvo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione all art. 640 comma 2 n. 1, 61 nr. 7 c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti ai capi a) e b) dell' imputazione commessi:

- da persone che hanno agito in virtù di un rapporto di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso
- nel suo interesse e vantaggio

dimostrato di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti un profitto di rilevante entità

acc in Bari con condotta dal 1999 ad oggi perdurante

CAPO D)

DEXIA CREDIPO SpA...omissis

PARTI OFFESE: Regione Puglia in pers. Del presidente Pro tempore, assente, dif. di fid. dall'avv. Christian Di Giusto – foro Bari - assente

FONTI DI PROV: tutti gli atti di indagine già messi a disposizione degli indagati con l'avviso conclusioni delle indagini preliminari regolarmente notificato, ivi compresi le informative della Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria Bari, richieste misure, ord.za GIP applicazione misura, interrogatori di garanzia, Consulenze Tecniche, Rogatorie

Ritenuto che sussistono elementi che giustificano l'espletamento della fase dibattimentale:

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89;

P. Q. M.

Dispone il rinvio a giudizio degli imputati, persone fisiche e personagiuridica, come innanzi, indicando per la comparizione dei predetti davanti alla II Sezione Penale – Giudice monocratico dott. Pellecchia - del Tribunale di Bari, in via Nazariantz n. 1, piano terra, l'udienza del giorno 12/2/2015 alle ore 9,00, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.



Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto all'imputato, alle parti offese che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Bari 14/10/2014

L'Assistente Giudiziario Annalisa Ceci 0 Il Giudice dott. Annachiara MASTRORILLI